Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Cabras n. 95 del 17.05.2024

Ente Gestore Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre"

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA "PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE"

(D.M. del 28 aprile 2017, pubblicato sulla G. U. n. 113 del 17 maggio 2017)

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre", da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 28 aprile 2017, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni ad esso allegati, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti ed ha validità per l'anno 2024, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato dall'Ente Gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

Articolo 3 – Definizioni

Ad integrazione di quanto definito dall'art. 2 del REO, ai fini del Regolamento e del presente Disciplinare si intende per:

a. «*acque di sentina*», sono le acquee a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.

b. «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari, guanti, rash guard e/o mutino corto e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

c. *«noleggio occasionale di unità da diporto»*, forma di noleggio effettuato da persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in forma occasionale, di imbarcazioni e navi da diporto. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità. Il comando e la condotta delle suddette unità da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria delle unità, ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica.

d. *«piccola pesca costiera»*, la pesca, quale definita dal D.M. MIPAAFT n. 210 del 16.05.2019, e s.m.i., praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, ed abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa), con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a

mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4 – Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 16, del REO, è disposto quanto segue.
2. I siti di immersione (suddivisi per tipologia di immersione ARA o Apnea) individuati dall'Ente Gestore sono di seguito riportati (tabella 1), identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 1 - Siti per immersioni libere (ARA e apnea)

N	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	ARA	Apnea
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476’	8° 26,104’	da terra	C	5	sì	sì
15	Relitto di Seu	39° 53,992’	8° 23,928’	da terra	B	3	sì	sì
16	Is Caogheddas	39° 54,235’	8° 23,792’	da terra	B	6	sì	sì
17	Punta Maimoni	39° 54,482’	8° 23,832’	da terra	B	5	sì	sì

* Parzialmente fuori AMP

3. Dovrà essere data apposita comunicazione, via sms, all'Ufficio Area Marina Protetta, circa la pratica dell'attività delle immersioni. Tale comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
   a) Numero di autorizzazione rilasciata;
   b) Identificativo sito di immersione;
   c) Data e orario di immersione;
   d) Imbarcazione d'appoggio (marca, modello, colore e specifiche motore).

Articolo 5 – Disciplina delle visite guidate subacquee - didattica subacquea

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del REO, i siti di immersione per le visite guidate subacquee e per la didattica subacquea individuati dall'Ente Gestore, sono riportati nella seguente tabella 2 e identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 2 - Siti per attività di visite guidate subacquee e didattica subacquea.

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità	Visite guidate	Didattica
1	Secca di libeccio	39° 52,038'	8° 15,574'	sì	C	24	sì	sì
2	Tunnel	39° 52,849'	8° 15,585'	sì	C	30	sì	no
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13	sì	sì
4	Cigliata di libeccio	39° 51,633'	8° 15,154'	sì	C	30	sì	sì
5	Pozzi	39° 52,798'	8° 15,541'	sì	C	31	sì	sì
6	Arco del carosello	39° 53,499'	8° 16,905'	sì	C	8	sì	sì
7	Cicale	39° 53,788'	8° 16,785'	sì	C	18	sì	sì
8	Relitto del Vaporetto	39° 59,064'	8° 19,084'	sì	C	18	sì	sì
9	Secca di Geppetto	39° 58,840'	8° 15,986'	sì	C	39	sì	sì
10	Secca di Ettore	39° 58,731'	8° 15,975'	sì	C	35	sì	sì
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9	sì	sì
12	Catalanetto	39° 58,368'	8° 23,228'	sì	C	14	sì	sì
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5	sì	sì
14	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3	sì	sì
15	Is Caogheddas	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6	sì	sì
16	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5	sì	sì
17	Mare Morto	39°52,715'	8°26,517'	da terra	C	2	si	si
19	Torre Vecchia	39°51,900'	8°26,478'	si	C	3	si	si

* Parzialmente fuori AMP

Articolo 6 – Disciplina delle attività di *Seawatching*

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 29, del REO i siti di immersione per le attività di *seawatching* sono riportati nella tabella 3 seguente e identificati nelle successive figure 1.a, 1.b, 1.c.

Tabella 3 - Siti per attività di *Seawatching*

N.	Sito	Latitudine	Longitudine	Gavitello	Zona	Profondità
3	Colonne	39° 53,537'	8° 16,967'	sì	C	13
11	Relitto del Joyce*	40° 00,399'	8° 19,308'	sì	C	9
13	Capo San Marco	39° 51,476'	8° 26,104'	da terra	C	5
14	Relitto di Seu	39° 53,992'	8° 23,928'	da terra	B	3
15	Is Caogheddas	39° 54,235'	8° 23,792'	da terra	B	6
16	Punta Maimoni	39° 54,482'	8° 23,832'	da terra	B	5
17	Percorso: Mare Morto - La Caletta*. Punto di inizio	39°52,715'	8°26,517'	da terra	C	2
18	Percorso: Mare Morto - La Caletta*. Punto finale	39°51,626'	8°26,308'	da terra	C	3

***Il percorso Mare Morto - La Caletta dovrà essere realizzato tra il punto di inizio e il punto finale mantenendosi all'interno della fascia dei 100m dalla linea di costa.**

Figura 1.a - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e *seawatching*

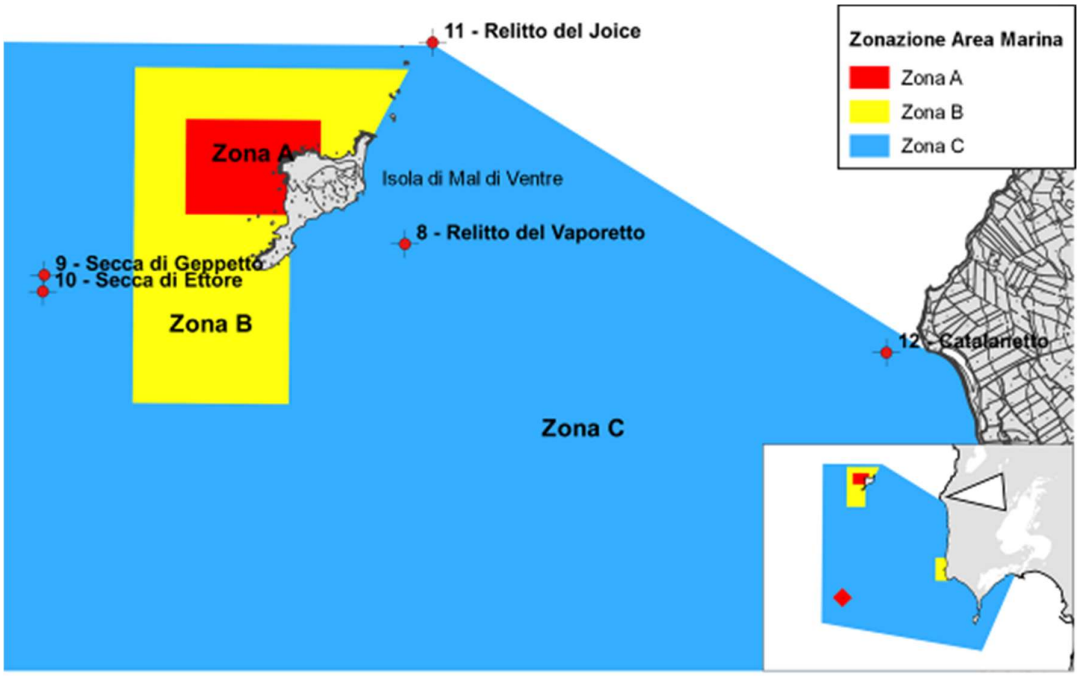

Figura 1.b - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e seawatching

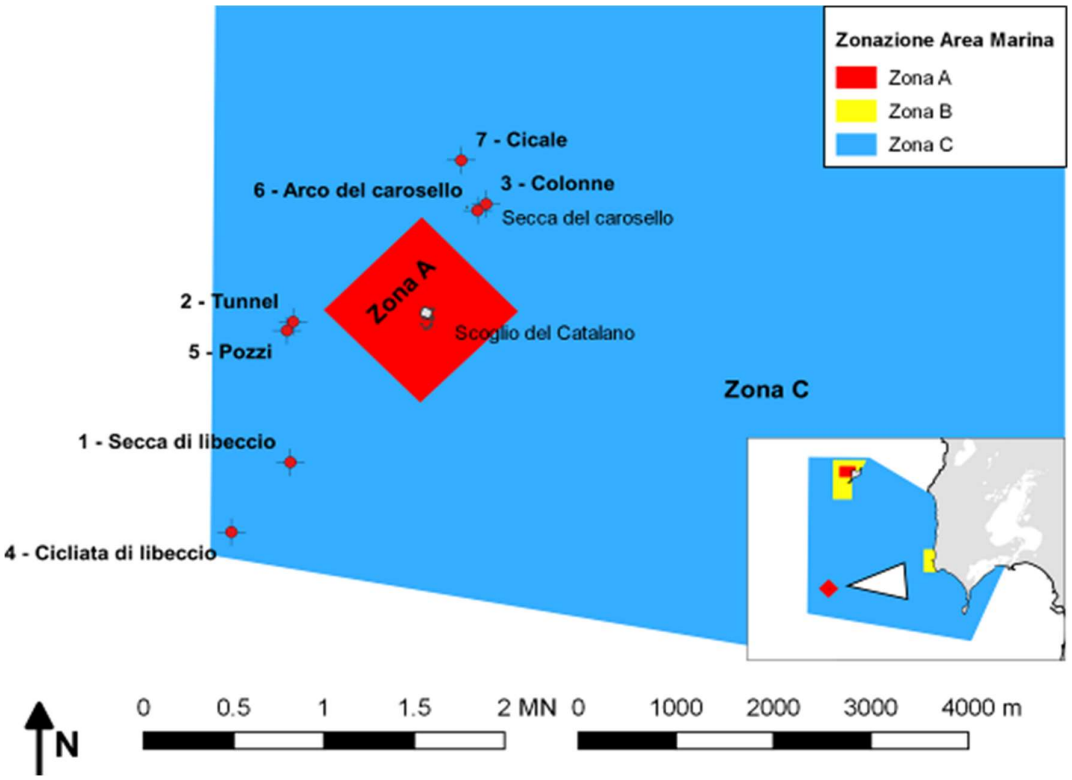

Figura 1.c - Siti per attività di immersioni subacquee e in apnea, visite guidate subacquee, didattica subacquea e *seawatching*

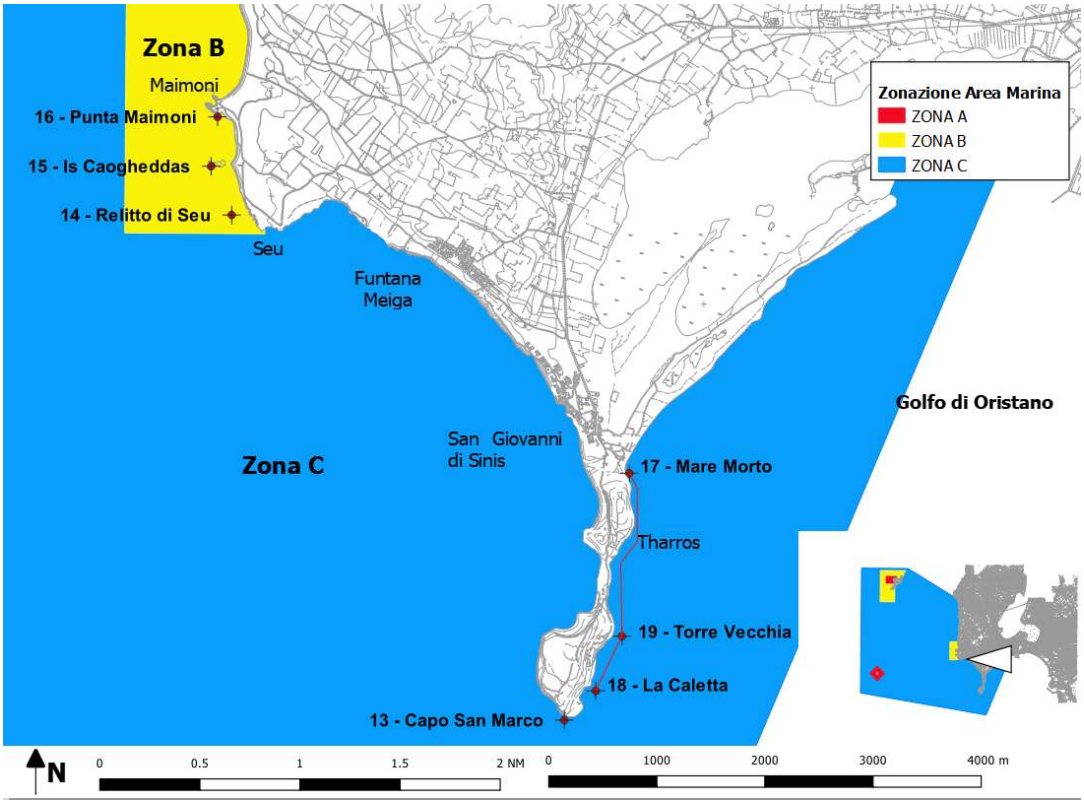

Articolo 7 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art.18 del REO, al fine di consentire la navigazione in Area Marina Protetta alle imbarcazioni non in linea con i requisiti disposti al comma 4 dello stesso articolo 18 del REO, è consentito che il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti, al citato articolo 18, in particolare per la presenza delle casse di raccolta della sentina, possa essere soddisfatto attraverso l'utilizzo del seguente requisito alternativo:
   a) posizionamento panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva; il predetto panno dovrà essere sostituito annualmente e ne dovrà essere fornita prova all'Ufficio Area Marina Protetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. È fatto obbligo di comunicazione mediante segnalazione all'indirizzo info.ampsinis@comune.cabras.or.it, indicando nell'oggetto "SEGNALAZIONE REO", in riferimento alle seguenti attività:
   a) transito in Area Marina Protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo strumenti non consentiti per l'attività di pesca, **sia sportiva che professionale** (tra i quali: fucile subacqueo, palangaro, apparecchi ausiliari per la respirazione, cesta per la raccolta del riccio di mare, etc..), indicando numero di autorizzazione amministrativa (se posseduta), punto di partenza e di arrivo ed orario presunto di transito;
   b) transito in Area Marina Protetta con natanti o imbarcazioni aventi a bordo un quantitativo di pescato superiore a quello consentito (3 kg), unicamente per l'attività di pesca sportiva, indicando numero di autorizzazione amministrativa (se posseduta), punto ed orario presunto;
3. Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta l'applicazione di quanto disciplinato dall'art. 15 del presente Disciplinare.

Articolo 8 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19, commi 2 e 3, del REO, si riportano in tabella 4 le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti i gavitelli dove è consentito l'ormeggio e gli stralci cartografici delle stesse (figura 2).

Tabella 4 – ***Aree di ormeggio presso Mare Morto.***

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
22	Maro Morto – Nord	39° 52,830'	8° 26,556'
23		39° 52,925'	8° 26,639'
24		39° 52,877'	8° 26,752'
25		39° 52,782'	8° 26,674'
26	Mare Morto – Sud	39° 52,808'	8° 26,541'
27		39° 52,759'	8° 26,654'
28		39° 52,665'	8° 26,594'
29		39° 52,748'	8° 26,502'

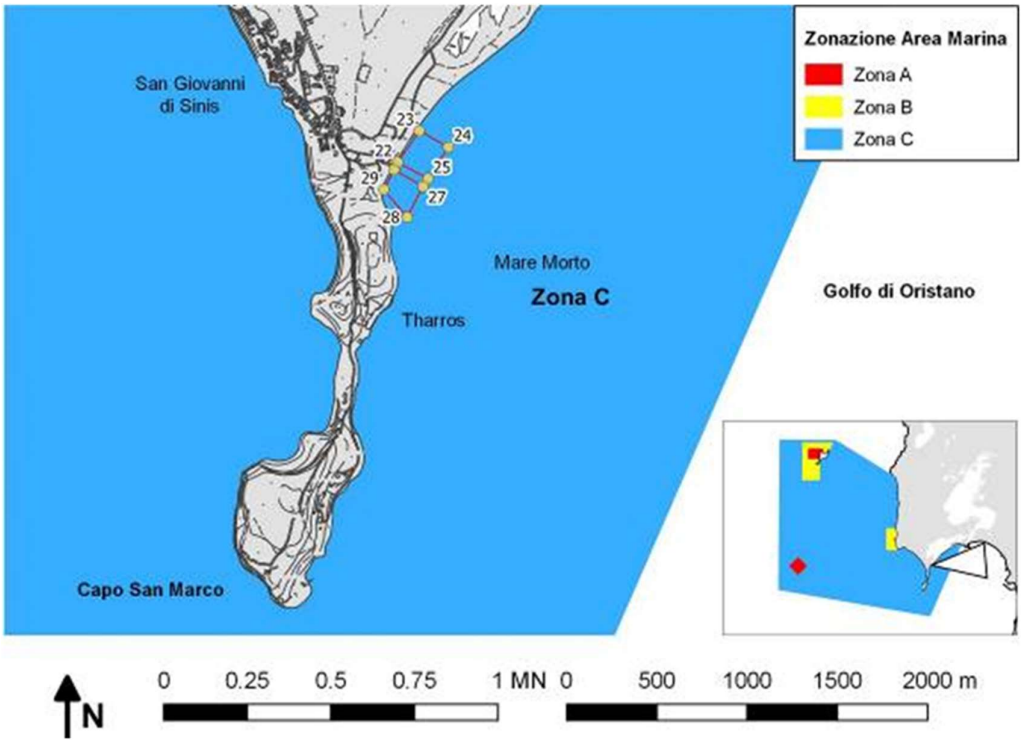

Figura 2 – Aree di ormeggio presso Mare Morto.

2. Al fine di garantire la corretta fruizione dei gavitelli di ormeggio, presenti nelle zone descritte al punto precedente, la ripartizione delle autorizzazioni, per i 100 (cento) gavitelli presenti, è di seguito disposta:

Tabella 5 – Ripartizione dei gavitelli di ormeggio nelle zone denominate "Mare morto nord e sud"

Utilizzo	Ripartizione
Area Marina Protetta	6
Forze dell'ordine	2
Unità piccola pesca artigianale	6
Pesca turismo	2
Locazione e noleggio	2
Diving e immersioni sub	2
Visite Guidate e trasporto passeggeri	1
Ormeggio a breve termine – unità da diporto°	4
Ormeggio a lungo termine – unità da diporto*	75

° autorizzazione giornaliera o settimanale

* autorizzazione mensile o annuale

3. In caso di mancata richiesta da parte delle specifiche categorie, gli ormeggi potranno essere concessi dall'Ente Gestore per l'ormeggio ad altre categorie.
4. Al raggiungimento del numero massimo per ciascuna categoria, l'assegnazione delle autorizzazioni all'ormeggio presso le aree di Mare Morto verrà sospesa.
5. Per motivi di sicurezza l'utilizzo dei campi ormeggio **è vietato con venti MEDI superiori a 40 nodi**. L'Ente Gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si verifichino come conseguenza dell'inosservanza di questo principio di precauzione. Ai fini di facilitare la determinazione della velocità del vento, l'Ente Gestore ha predisposto un anemometro di riferimento i cui dati sono

accessibili pubblicamente presso il sito www.areamarinasinis.it. In difetto, farà fede il dato pubblicato sul sito www.torregrandemeteo.it.

6. Oltre a quanto previsto all'art. 19, comma 5, del REO, rispetto alle modalità di utilizzo degli specchi acquei adibiti a campi ormeggio, si applica quanto previsto nel Regolamento per la fruizione in sicurezza del campo boe per l'ormeggio, del pontile galleggiante e del mezzo nautico di supporto, in località Mare Morto a San Giovanni di Sinis, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Cabras n. 31 del 14.06.2021 e allegato al presente Disciplinare.

Articolo 9- Disciplina dell'attività di stazionamento

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 19 comma 6 del REO, si riportano nelle tabelle 5.a, 5.b e 5.c le coordinate che identificano le aree in cui sono presenti i gavitelli di stazionamento riservati alla sola **sosta temporanea anche ai fini della balneazione** (inferiore alle 24 ore); a seguire, gli stralci cartografici delle stesse (figure 3.b, 3.c, 3 d). La balneazione è consentita secondo le modalità previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare o provvedimento equipollente.

Tabella 5.a – ***Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.***

Punto	Sito	Latitudine	Longitudine
1	Caletta – Torre Vecchia	39° 51,615'	8° 26,311'
2		39° 51,791'	8° 26,380'
3		39° 51,941'	8° 26,538'
4		39° 51,935'	8° 26,738'
5		39° 51,581'	8° 26,384'
6	Tharros	39° 52,229'	8° 26,531'
7		39° 52,356'	8° 26,634'
8		39° 52,305'	8° 26,756'
9		39° 52,177'	8° 26,658'

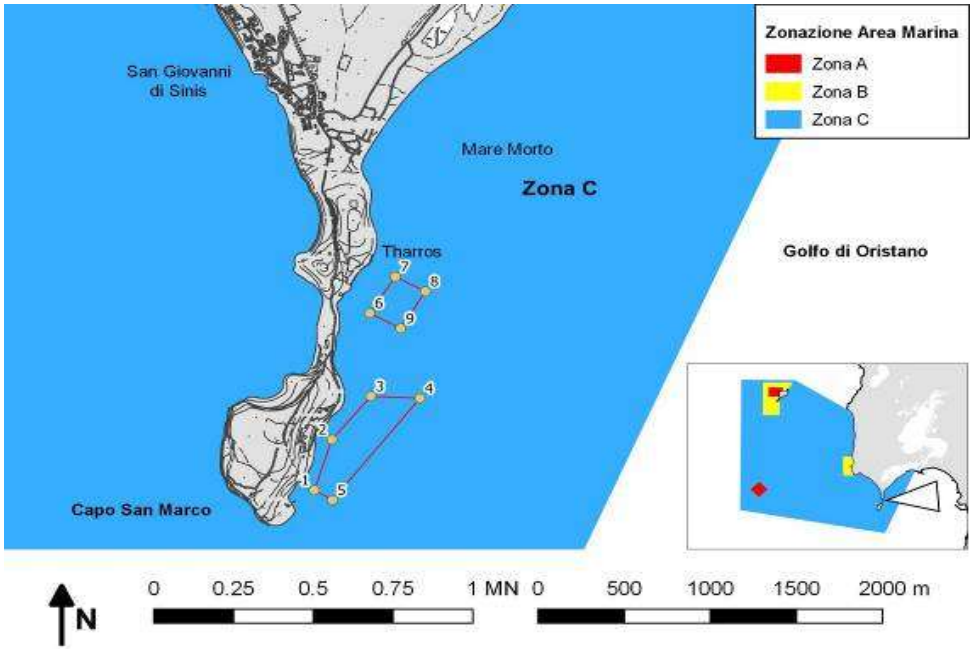

Figura 3.a – Aree di stazionamento presso Tharros e la Caletta – Torre Vecchia.

Tabella 5.b – ***Aree di stazionamento presso Seu.***

10	Seu	39° 53,844'	8° 24,367'
11		39° 53,901'	8° 24,300'
12		39° 54,022'	8° 24,531'
13		39° 53,969'	8° 24,597'

Figura 3.b – Aree di stazionamento presso Seu.

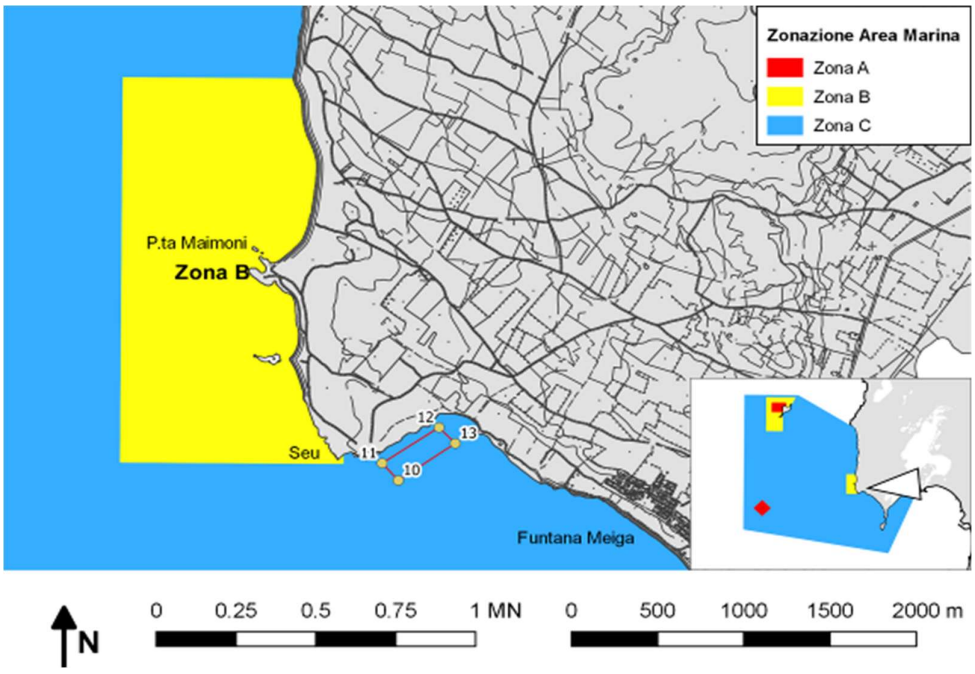

Tabella 5.c – ***Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.***

14	Isola di Mal di Ventre – Nord	39° 59,406'	8° 18,803'
15		39° 59,681'	8° 18,836'
16		39° 59,673'	8° 18,973'
17		39° 59,397'	8° 18,935'
18	Isola di Mal di Ventre – Sud	39° 59,034'	8° 18,167'
19		39° 59,248'	8° 18,513'
20		39° 59,198'	8° 18,593'
21		39° 58,979'	8° 18,240'

Figura 3.c – Aree di stazionamento presso l'Isola di Mal di Ventre.

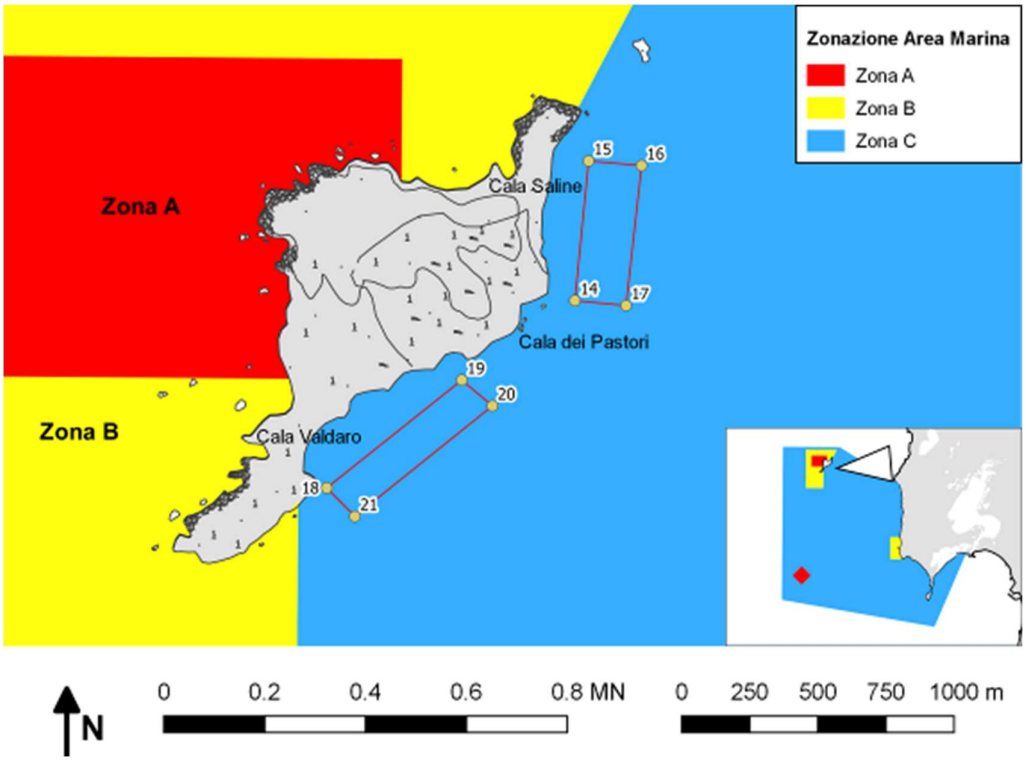

2. Per motivi di sicurezza, l'utilizzo dei gavitelli **non cilindrici** (come quelli indicati in figura) identificati da un numero sequenziale, è consentito esclusivamente entro i limiti di seguito descritti, in funzione della velocità media del vento e della lunghezza fuori tutto (LFT) delle imbarcazioni:

CONDIZIONI DI UTILIZZO	VENTO MEDIO (NODI)			
	10	15	20	30
MASSIMA LUNGHEZZA UNITA' SINGOLA(METRI)	24	20	15	10
MASSIMA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DUE UNITA' (METRI)*	15			

*In ogni caso un'unità non potrà superare la lunghezza massima di 10 m (LFT).

3. Per motivi di sicurezza, l'utilizzo dei gavitelli **cilindrici** come quelli indicati in figura, identificati da un numero sequenziale, è consentito esclusivamente **in condizioni di vento MEDIO inferiore ai 40 nodi e per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 30m**.

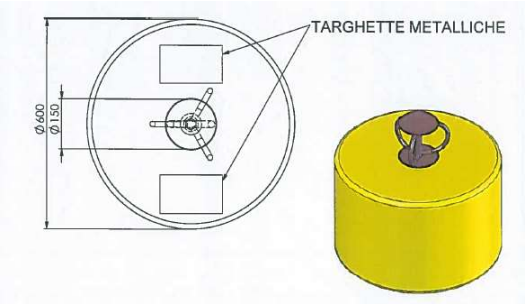

CONDIZIONI DI UTILIZZO	VENTO MEDIO (NODI)
	40
MASSIMA LUNGHEZZA UNITA' SINGOLA(METRI)	30
MASSIMA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DUE UNITA' (METRI)	30

4. Ai fini di facilitare la determinazione della velocità del vento, l'Ente Gestore potrà predisporre un anemometro di riferimento i cui dati siano accessibili pubblicamente presso il sito www.areamarinasinis.it. In difetto, farà fede il dato pubblicato sul sito www.torregrandemeteo.it, accessibile anche dal sito dell'Area Marina Protetta.
5. L'utilizzo di gavitelli riportanti apposite diciture di utilizzo esclusivo (ove presenti) è strettamente riservato agli operatori autorizzati dall'Area Marina Protetta.
6. Nei gavitelli di stazionamento riservati alla sola sosta temporanea è consentito lo stazionamento **di massimo 2 unità** nautiche anche solidali tra loro, **sotto la responsabilità dei rispettivi comandanti**, purché lo stazionamento possa essere fruito reciprocamente in sicurezza. In ogni caso, **la somma delle lunghezze fuori tutto delle unità stazionate (direttamente o indirettamente) ad uno stesso gavitello dovrà essere inferiore alla massima lunghezza fuori tutto complessiva indicata nei precedenti punti 3 e 4:**
    a. Gavitelli **non cilindrici**: massima lunghezza complessiva **15 m,** con limite di lunghezza di 10m per la singola unità;
    b. Gavitelli **cilindrici**: massima lunghezza complessiva **30 m.**

7 L'attracco di due unità nautiche al medesimo gavitello, sebbene tecnicamente possibile, necessita comunque di specifici accorgimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di incidenti e/o danni alle persone, alle unità nautiche o all'infrastruttura di stazionamento (gavitello). Nell'effettuare le operazioni di attracco, pertanto, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) In caso di due unità a vela, dovrà essere evitato l'attracco affiancato (c.d. "a pacchetto") in quanto presenta maggiori rischi in caso di oscillazioni dovute al moto ondoso (rollio) che potrebbero determinare danni alle unità (albero, crocette, sartiame). In tali situazioni la seconda unità dovrà ormeggiarsi a poppa della prima unità e solo questa dovrà essere assicurata al gavitello. La cima di collegamento tra le due unità dovrà avere lunghezza non superiore a metri 3 (tre), al fine di evitare un ingombro eccessivo dello specchio acqueo e potenziali interferenze con altri gavitelli posti nelle immediate vicinanze. Tale soluzione permetterà ad entrambe le unità di ruotare intorno alla boa di stazionamento disponendosi secondo la direzione di provenienza del vento con ridotte sollecitazioni del sistema di ormeggio. È consentito l'avvicinamento temporaneo a pacchetto delle due unità a vela ma solo per il tempo strettamente necessario a consentire l'eventuale transito in sicurezza di persone da una barca all'altra.

b) In caso di due unità a motore o di un'unità a vela ed una a motore, potrà essere effettuato l'attracco affiancato (c.d. "a pacchetto") ma le due unità dovranno essere collegate tra loro, mediante idonea cima passata sia tra le bitte di prua, sia tra le bitte di poppa, previo posizionamento di idonei parabordi. L'affiancamento a pacchetto tra le due unità dovrà avvenire soltanto dopo che la prima delle due abbia ultimato l'ormeggio al gavitello. La seconda unità non dovrà invece collegarsi al gavitello.

c) L'attracco delle unità nautiche al gavitello, a prescindere dalla tipologia scelta, dovrà essere realizzato in condizioni di sicurezza e la seconda unità potrà procedere alle operazioni di avvicinamento e attracco solo dopo aver ricevuto l'assenso dal comandante dell'unità già stazionata. In ogni caso i comandanti delle due unità dovranno adottare ogni utile accorgimento (ad esempio l'utilizzo di appositi parabordi) affinché le due unità, sia in fase di ormeggio che durante lo stazionamento, non siano sottoposte ad urti.

d) Salvo diverse e/o ulteriori disposizioni previste da specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto di Oristano, prima di iniziare la manovra occorrerà verificare che nel raggio di 50 metri dal gavitello non ci siano persone intente alla balneazione e si dovranno mantenere i motori al minimo regime atto ad assicurare il controllo dell'unità per tutta la durata dell'operazione. In caso fosse necessario procedere all'indietro si verificherà previamente che non ci siano persone intente alla balneazione nel tratto antistante lo specchio di poppa dell'unità. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie (p.e. segnali acustici) per segnalare la propria presenza e l'intenzione di effettuare l'attracco. Una volta terminata la manovra **il motore dovrà essere spento**.

8. L'Ente gestore potrà attivare eventuali servizi (anche a pagamento) che saranno associati allo stazionamento in questi gavitelli e che saranno regolati da apposita normativa comunale.

Articolo 10 – Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del REO, si riportano le coordinate dei punti (tabelle 6.a e 6.b) che identificano le aree dove è consentito l'ancoraggio **libero** ai natanti, alle imbarcazioni da diporto, alle navi da diporto con lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 30m, alle unità adibite al pescaturismo e alla piccola pesca:

Tabella 6.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.

Punto.	Latitudine	Longitudine	Sito	Zona
1	39° 59.569'	8° 19.008'	Cala Saline 1	C
2	39° 59.514'	8° 19.126'		

3	39° 59.488'	8° 19.069'		
4	39° 59.527'	8° 18.990'		
8	39° 59.254'	8° 18.799'	Cala dei Pastori	C
9	39° 59.195'	8° 18.873'		
10	39° 59.117'	8° 18.832'		
11	39° 59.202'	8° 18.731'		

Figura 4.a – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso l'isola di Mal di Ventre.

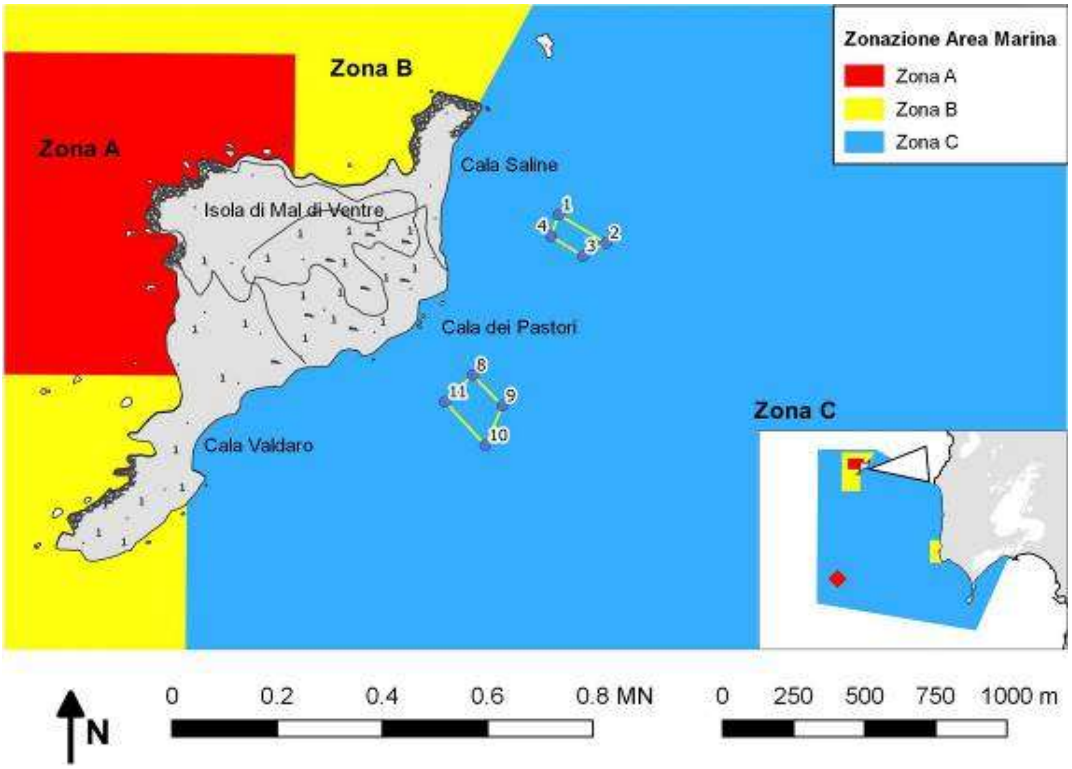

Tabella 6.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Caletta – Torre Vecchia, Golfo e Maimoni e Is Arutas.

16	39° 53.975'	8° 24.591'	San Giovanni – Istmo	C
17	39° 52.026'	8° 25.833'		
18	39° 52.581'	8° 25.861'		
19	39° 52.922'	8° 25.677'		
20	39° 53.055'	8° 25.892'		
21	39° 52.888'	8° 26.031'		
22	39° 52.700'	8° 26.092'		
23	39° 52.538'	8° 26.178'		
24	39° 52.404'	8° 26.132'		
25	39° 52.250'	8° 26.187'		
26	39° 51.987'	8° 26.107'		
27	39° 51.597'	8° 26.352'	Caletta – Torre Vecchia	C

28	39° 51.719’	8° 26.535’		
29	39° 51.876’	8° 26.695’		
30	39° 51.906’	8° 26.768’		
31	39° 51.888’	8° 26.810’		
32	39° 51.824’	8° 26.782’		
33	39° 51.688’	8° 26.615’		
34	39° 51.554’	8° 26.446’		
35	39° 51.814’	8° 26.906’		
35	39° 51.814’	8° 26.906’	Golfo	C
36	39° 52.093’	8° 27.170’		
37	39° 52.031’	8° 27.341’		
38	39° 51.732’	8° 27.095’		
39	39° 54.758’	8° 23.629’	Maimoni	B
40	39° 54.883’	8° 23.711’		
41	39° 54.885’	8° 23.881’		
42	39° 54.703’	8° 23.851’		
43	39° 56.672' N	8° 20.539' E	Is Arutas	C
44	39° 56.156' N	8° 20.539' E		
45	39° 56.672' N	8° 22.082' E		
46	39° 56.156' N	8° 22.082' E		

Figura 4.b – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso San Giovanni di Sinis – Istmo, Caletta – Torre Vecchia, Golfo.

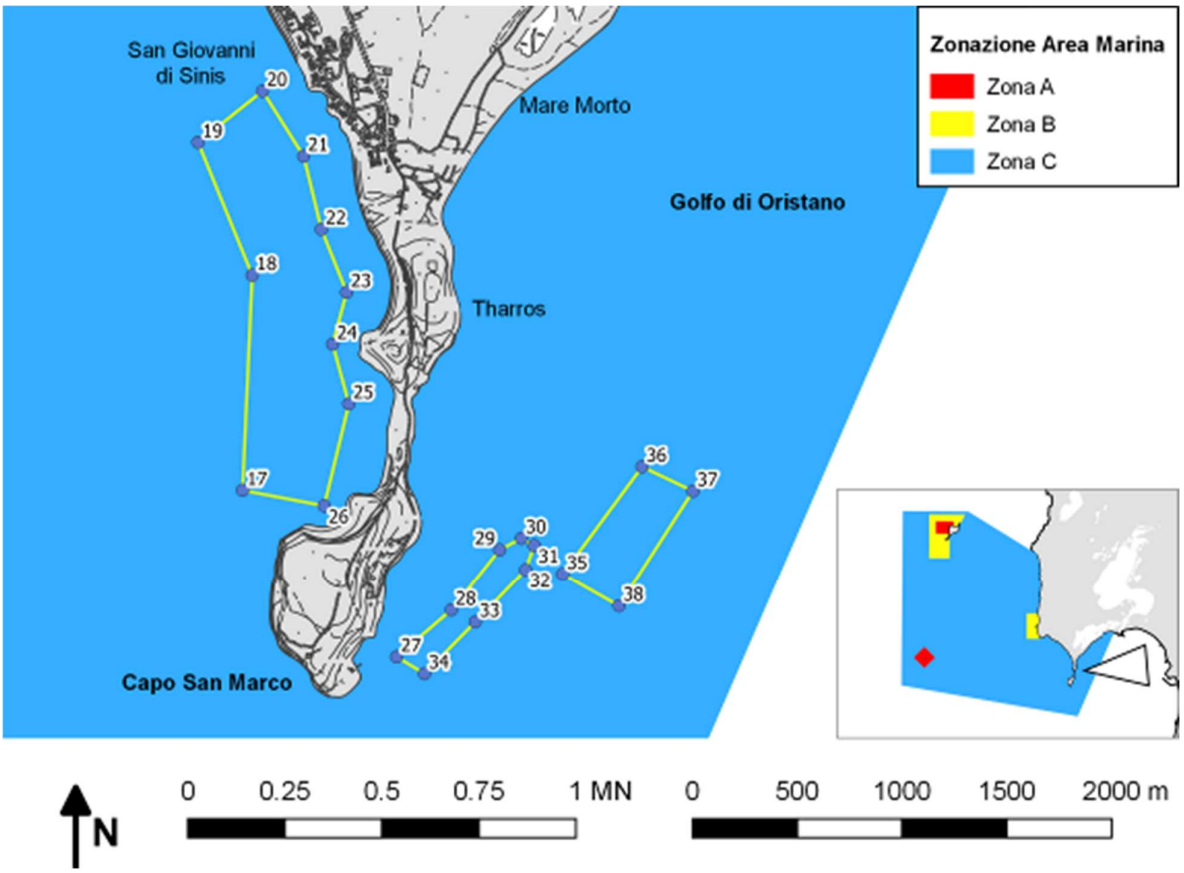

Figura 4.c – Coordinate dei punti che identificano le aree di ancoraggio presso Maimoni e Is Arutas.

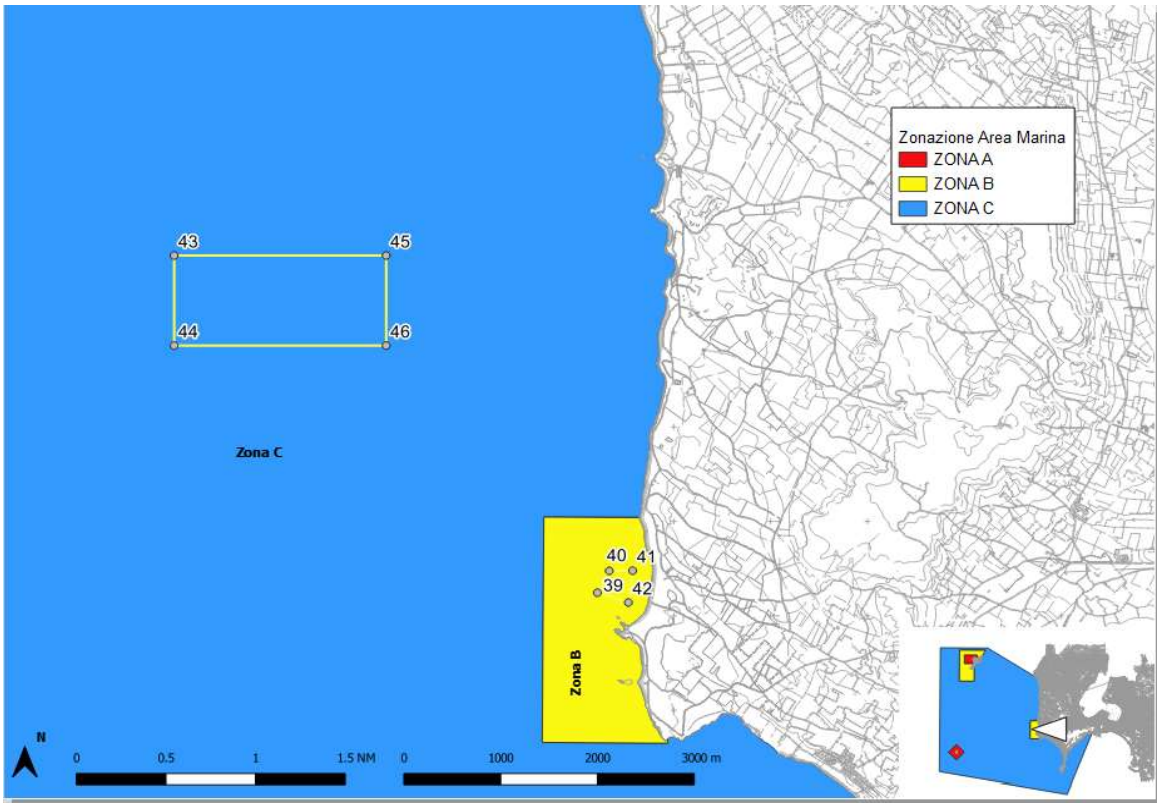

2. Ad integrazione di quanto disposto nell'articolo 20 comma 4 del REO, nel periodo **dal 1 maggio al 31 ottobre** è altresì permesso l'ancoraggio, anche ai fini della balneazione, ai natanti, alle imbarcazioni da diporto, alle unità adibite al pescaturismo e alla piccola pesca nelle aree caratterizzate da fondali inerti sabbiosi individuate dall'ente gestore su apposita cartografia disponibile on-line presso il sito web dell'Area marina protetta (www.areamarinasinis.it) ed inoltre scaricabile su supporti quali smartphone, tablet e/o pc.
3. L'Ente gestore potrà attivare eventuali servizi (anche a pagamento) che saranno associati allo stazionamento in queste aree e che saranno regolati da apposita normativa comunale.
4. L'ancora dovrà essere collocata all'interno delle aree di cui al precedente punto 2, esclusivamente su fondale sabbioso. Per una maggior facilità di individuazione delle predette aree l'Ente gestore collocherà, a solo scopo informativo, apposite boe di segnalazione di forma troncoconica e colore giallo, recanti informazioni sulle modalità di ancoraggio che, in ogni caso, dovrà essere eseguito con la massima precauzione ed **evitando di intercettare**, con l'ancora e/o con la catena, le praterie di *Posidonia oceanica* limitrofe. È fatto comunque obbligo al Comandante dell'unità verificare la tipologia di fondale sul quale viene dato fondo all'ancora.
5. L'ancoraggio in aree non consentite e/o l'inosservanza di queste cautele costituisce violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 20.2 del REO e, conseguentemente, comporterà l'applicazione di una delle sanzioni di cui all'allegato "Sanzioni". In tale ipotesi, anche in presenza delle boe di segnalazione, faranno fede le coordinate GPS effettivamente rilevate in mare dalle Autorità competenti e il tipo di fondale su cui giace l'ancora.
6. L'ancoraggio delle unità nautiche dovrà essere realizzato in condizioni di sicurezza. Salvo diverse e/o ulteriori disposizioni previste da specifiche ordinanze della Capitaneria di Porto di Oristano, prima di iniziare la manovra occorrerà verificare che nel raggio di 50m dal punto ove si intende posizionare l'ancora non ci siano persone intente alla balneazione e si manterranno i motori al minimo regime atto a mantenere il controllo dell'unità per tutta la durata dell'operazione. In caso fosse necessario procedere all'indietro si verificherà **previamente** che non ci siano persone intente alla balneazione nel tratto antistante lo specchio di poppa dell'unità. Si adotteranno tutte le misure necessarie (p.e. segnali acustici) per segnalare la propria presenza e l'intenzione di effettuare l'ancoraggio. Una volta terminata la manovra il **motore dovrà essere spento**.
7. L'ancoraggio nelle predette aree dovrà comunque essere realizzato nel rispetto delle normative e/o ordinanze della Capitaneria di Porto. La balneazione è consentita secondo le modalità previste dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare o provvedimento equipollente.

Articolo 11 – Disciplina dell'attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3, del REO, il possesso dei requisiti di eco-compatibilità previsti, in particolare per la presenza delle casse di raccolta della sentina, possa essere soddisfatto attraverso l'utilizzo del seguente requisito alternativo:
    a) posizionamento panno assorbente oleo-assorbitore di idrocarburi sul fondo dell'imbarcazione, all'interno del vano motore, al fine di intercettare e assorbire eventuali perdite prima che la pompa di sentina li espella in mare, e che svolga quindi funzione sostitutiva; il predetto panno dovrà essere sostituito annualmente e ne dovrà essere fornita prova all'Ufficio Area Marina Protetta ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione si specifica che la domanda può essere presentata per una singola tipologia di attività o per entrambe.
3. I corrispettivi di cui all'allegato Corrispettivi del presente Disciplinare Integrativo si intendono per ogni unità da diporto per cui si richiede l'autorizzazione.

Articolo 12 – Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 3, si precisa che il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività elencate, è obbligatorio per il solo svolgimento di eventi sportivi e ludico ricreativi, dove sia previsto un numero maggiore di 2 (due) soggetti partecipanti all'evento stesso.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 28 comma 3, sono esenti da autorizzazione le attività e gli eventi sportivi e ludico- ricreativi svolti in maniera organizzata con il patrocinio (anche gratuito) dell'Ente Gestore.

Articolo 13 – Validità e richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, hanno validità per tutto l'anno in corso e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2024.
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 31 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, le domande possono essere inoltrate anche attraverso le seguenti modalità:
   a) via PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cabras.or.it.
   b) presso gli uffici del protocollo del Comune di Cabras, negli orari di apertura al pubblico;
   c) via posta all'indirizzo: Comune di Cabras – Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora 1, 09072, Cabras (Or);
3. Le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle attività di cui al REO, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
4. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 8, il provvedimento di autorizzazione può altresì essere rilasciato in formato elettronico.
5. Il ritiro delle autorizzazioni potrà essere fatto unicamente al soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di presentare apposita richiesta con l'indicazione esplicita di consegna ad altro soggetto, inserendone nominativo ed elementi identificativi, da trasmettere anche a mezzo e-mail, all'Ufficio Area Marina Protetta.

Articolo 14 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 35 del REO, le coordinate bancarie/conto corrente postale per il versamento dei corrispettivi, compresi i diritti di segreteria, sono le seguenti:
   a) Bonifico bancario, intestato a Comune di Cabras – Tesoreria, Istituto Banco di Sardegna, codice IBAN IT55M0101585560000000012356 (per bonifico estero BIC – BPMOIT22XXX);
   a) C/C postale n° 16536096 intestato a: TESORIERE DEL COMUNE DI CABRAS
2. Nella causale dovrà essere inserito:
   a) Codice Fiscale del soggetto richiedente autorizzazione;
   b) Che si tratti di nuova istanza o di richiesta di rinnovo;
   c) Codice dell'attività per cui si effettua il versamento tra quelli riportati nella tabella a seguire;

Tabella 7 – codice dell'attività per cui si effettua il versamento

TIPOLOGIA ATTIVITA'	CODICE ATTIVITA'
Ricerca scientifica (art. 13 REO);	RS
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive (art. 14 REO);	RUC
Immersioni (art. 16 REO);	IM
Visite guidate subacquee e didattica subacquea (art. 17 REO);	VDS
Ormeggio (art. 19 REO);	OR
Trasporto passeggeri e visite guidate (art. 21 REO);	TG
Noleggio o noleggio occasionale (art. 22 REO);	NO
Locazione (art. 22 REO)	LO
Attività di whale – watching (art. 23 REO);	WW
Pesca professionale (art. 24 REO);	PP
Pescaturismo (art. 25 REO);	PT
Pesca sportiva e ricreativa (art. 26 REO);	PS
Attività didattiche e di divulgazione naturalistica (art. 27 REO);	AD
Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28 REO);	ES
Seawatching (art. 29 REO);	SW

Articolo 15 – Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

1. Ai sensi dell'articolo 35 del REO, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi dei diritti di segreteria, sono di seguito illustrati nella Tabella 8, per le attività soggette ad autorizzazione da svolgersi all'interno dell'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre".
2. Il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, dovrà essere versato in un'unica quota al momento del ritiro dell'autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera f) del REO, i proprietari di unità nautiche che attestino il possesso del motore conforme ai valori della direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche avranno una riduzione del corrispettivo in misura del 10%.
4. Per le attività di cui agli artt. 17 e 21 del REO, rispettivamente Visite guidate subacquee/didattica subacquea, e Trasporto passeggeri/visite guidate, in base a quanto previsto all'art. 35, commi 7, al fine di garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori di settore, il versamento del corrispettivo per il rilascio delle autorizzazioni compresi i diritti di segreteria, potrà essere ripartito nella seguente modalità:
   a) il 50% del corrispettivo dovrà essere versato al momento del ritiro dell'autorizzazione;
   b) il restante 50% del corrispettivo dovrà essere versato entro i successivi 90 giorni.

Tabella 8 – Corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione compresi i diritti di segreteria

Attività	Giornaliero	Settimanale	Mensile	Annuo
Art. 13 – Ricerca scientifica	0	30 €	50 €	100 €
Art. 14 – Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a uso commerciale pubblicitario di terzi o con fini di lucro	500 €	1.500 €	4.000 €	non prevista
Art. 16 – Immersioni in apnea – in zona B	7 €	20 €	50 €	100 €
Art. 16 – Immersioni in apnea e immersioni subacquee – in zona C	5 €	15 €	35 €	75 €
Art.17 – Visite guidate subacquee e didattica subacquea	30 €	Non previsto	150 €	300 €
Art.19 – Ormeggio nelle Aree di Mare Morto – unità da diporto utenti residenti nel Comune di Cabras	25 €	60 €	96 €	200€
Art.19 – Ormeggio nelle Aree di Mare Morto – unità da diporto	25 €	60 €	120 €	250€
Art. 19 – Ormeggio nelle Aree di Mare Morto – unità attività commerciali	30 €	75 €	150 €	400 €
Art. 19 Ormeggio nelle Aree di Mare Morto – unità pesca professionale	Non previsto		30 €	50 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – natanti l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto			1.000 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto			1.100 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto			1.300 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto			1.400 €
Art. 21 – Trasporto passeggeri e visite guidate – navi da diporto (l.f.t.– > 24,0 mt)	Non previsto			1.500 €
Art. 22 – Noleggio e noleggio occasionale– imbarcazioni l.f.t. tra 2,00 e 14,99 mt	Non previsto		300 €	600 €
Art. 22 – Noleggio e noleggio occasionale– imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 23,99 mt	Non previsto		450 €	900 €
Art. 22 – Noleggio e noleggio occasionale– navi da diporto (l.f.t.> 24,0 mt)	Non previsto		600 €	1.200 €
Art. 22 – Locazione -– natanti non motorizzati	Non previsto		15 €	30 €
Art. 22 – Locazione – natanti a motore l.f.t. tra 2,00 a 9,99 mt	Non previsto		150 €	300 €

Art. 22 – Locazione – imbarcazioni l.f.t. tra 10,0 e 14,99 mt	Non previsto		200 €	450 €
Art. 22 – Locazione – imbarcazioni l.f.t. tra 15,0 e 18,99 mt	Non previsto		300 €	600 €
Art. 22 – Locazione – imbarcazioni l.f.t. tra 19,0 e 23,99 mt	Non previsto		400 €	900 €
Art. 22 – Locazione – navi da diporto (l.f.t.> 24,0 mt)	Non previsto		500 €	1.100 €
Art. 23 - Attività di *whale watching*	Non previsto		0	0
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona C (Non residenti)				
da terra	3 €	10 €	15 €	30 €
da unità navale	3 €	10 €	15 €	30 €
Art. 26 - Pesca sportiva e ricreativa in zona B e C (Solo residenti)				
da terra	3 €	10 €	15 €	30 €
da unità navale	3 €	10 €	15 €	30 €
Art. 27 - Attività didattiche e di divulgazione naturalistica	10 €	15 €	40 €	150 €
Art. 28 - Attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi	30 €	60 €	80 €	120 €
Art. 29 - Seawatching (attività commerciale)	Non previsto		40 €	120 €

NB: Nel caso in cui vengano richieste più autorizzazioni il corrispettivo complessivo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi.

NB: per gli artt. 21 e 22 la tariffa è valida per ciascuna unità nautica utilizzata nell'attività.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 39, comma 5, del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, determinate dal soggetto gestore sono riportate nella tabella seguente (tabella 9):

Tabella 9 – Sanzioni

Violazione articolo del regolamento	*Norma sanzionatoria*	*Sanzione Amministrativa prevista*	*Pagamento in misura ridotta* *(doppio del minimo o 1/3 del massimo se più favorevole)*	*Provvedimenti Ente Gestore*
Art 4 - Tutela della biodiversità				
comma 1 lettera a) - Accesso e circolazione sulle dune; lettera b) - Accesso animali da compagnia	Art. 39 REO Art. 30 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera c) e d) - Raccolta di specie animali e vegetali, se non nelle modalità previste dal regolamento.	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera e) - Raccolta o asportazione di sabbia e/o conchiglie.	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera f) – Danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e/o geologiche dell'ambiente	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 1 lettera g) – Introduzione di specie alloctone appartenenti a specie aliene invasive	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Comma 3 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
Comma 4 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Art 10 - Disciplina degli ammassi di foglie di Posidonia oceanica				
comma 1 lettera a) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalla zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 lettera a) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalle zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 1 lettera b) - Movimentazione e/o rimozione della posidonia dalla zona C senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da €100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 11 - Disciplina degli scarichi idrici				
comma 1 – Immissione diretta o indiretta di sostanze tossiche o inquinanti e rilascio di rifiuti solidi o liquami	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP, si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione.
comma 2 – Mancato allacciamento al sistema fognario pubblico o sistemi equivalenti delle strutture ricettive e/o degli stabilimenti balneari con accesso al mare	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
Art 13 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica				

comma 1 – Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 – Effettuazione di attività di ricerca scientifica senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 3 – Prelievo di organismi e campioni per motivi di studio senza la prescritta autorizzazione dell'Ente Gestore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato.
Art 14 -Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive				
comma 2 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore – in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 3 – Effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali a fini di lucro in difformità dall'autorizzazione dell'Ente Gestore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 15 - Disciplina dell'attività di balneazione				
comma 1 – Balneazione nelle aree di riserva integrale (Zona A)	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
Art 16 - Disciplina delle immersioni subacquee				
comma 1 – Immersioni subacquee e in apnea Zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Immersioni subacquee Zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 3 – Immersioni in apnea Zone B e C senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – Immersioni subacquee Zona C senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	

comma 5 – Ormeggio delle unità da diporto a supporto delle immersioni subacquee e in apnea senza la preventiva autorizzazione o in difformità dalle modalità specificamente consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 8 lett. a – Asportazione danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura biologica, geologica o archeologica durante le immersioni subacquee	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 8 lett. b – Dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale tenere comportamenti che disturbino gli organismi marini durante le immersioni subacquee	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 8 lett. c – Utilizzo di mezzi ausiliari di propulsione subacquea senza preventiva autorizzazione del soggetto gestore	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
Art. 4 comma 3 Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art 17 - Disciplina delle visite guidate subacquee				
comma 1 – visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea in Zona A	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – visite guidate subacquee e l'attività didattica subacquea in notturna in Zona B	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne in zona B	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – visite guidate subacquee e la didattica subacquea diurne in zona C	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 5 – visite guidate subacquee con autorespiratore per le persone disabili	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – ormeggio delle unità nautiche dei centri d'immersione autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 7 – Informativa sulla regolamentazione dell'AMP	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 8 – annotazione nel registro	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	

comma 18 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1032	€ 100,00	
Art 18 - Disciplina della navigazione da diporto				
comma 1 – utilizzo di moto d'acqua, o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari	Art. 39 REO Art. 30 Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – navigazione in zona A – propulsione a motore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – navigazione in zona A – propulsione a vela	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 3 – navigazione alle navi da diporto in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – navigazione in zona B, con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – navigazione in zona C con velocità superiore a 5 nodi se entro 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se nella fascia compresa tra 300m e 600m dalla costa, senza il possesso dei requisiti di ecocompatibilità, senza gli ulteriori requisiti applicabili alle navi da diporto.	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Comma 5 - navigazione in zona C con velocità superiore a 3 nodi entro la fascia definita all' art. 6 comma 5 del Disciplinare integrativo	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 8 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
Art. 7 comma 2 lettera a) Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione transito con attrezzi non consentiti per la pesca professionale	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art. 7 comma 2 Disciplinare integrativo al REO - Obbligo di comunicazione transito con attrezzi non consentiti per la pesca ricreativa	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione,

				mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
Art 19 - Disciplina dell'attività di ormeggio e stazionamento				
comma 1 – Ormeggio in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in zona B senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni e navi da diporto in zona C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Ormeggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali non autorizzate	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Ormeggio delle unità nautiche per attività professionali e commerciali autorizzate pero al di fuori dei gavitelli predisposti allo scopo, se presenti	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – Realizzazione di attività non consentite nei campi ormeggio o in maniera difforme da quanto consentito	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – Stazionamento ai gavitelli senza il pagamento del corrispettivo ove previsto	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Art 20 - Disciplina dell'attività di ancoraggio				
comma 1 – Ancoraggio in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Ancoraggio in zona B e C in aree non consentite	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Ancoraggio in zone consentite senza il pagamento del corrispettivo ove previsto	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
Art 21 - Disciplina del trasporto passeggeri e delle visite guidate				
comma 1 – Navigazione, ancoraggio e sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – navigazione di unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – navigazione di unità nautiche abilitate in zona B con velocità superiore a 5 nodi	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – navigazione di unità nautiche abilitate in zona C con velocità superiore a 5 nodi se entro la distanza di 300m dalla costa, con velocità superiore a 10 nodi e/o in assetto planante se oltre i 300m dalla costa	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	

comma 5 – ormeggio ai gavitelli non predisposti, ove presenti e liberi quelli opportunamente predisposti. Ancoraggio non conforme ad art. 20.	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 7 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 13 – Adempimenti dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 22 - Disciplina dell'attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione di unità da diporto				
comma 1 – navigazione e accesso alle unità da diporto adibite al noleggio, noleggio occasionale e locazione in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – servizi di noleggio, noleggio occasionale e locazione in zona B e C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 –Natanti ed imbarcazioni per attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione senza i requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 –Navi da diporto per attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione senza i requisiti di ecocompatibilità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 – sostituzione unità da diporto autorizzate per il noleggio, noleggio occasionale e la locazione senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 8 – Adempimenti dell'operatore. Inesistenza del registro o non esibito a richiesta dell'autorità	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 10 – Inadempienza degli obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 13 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 14 – Inadempienza dell'obbligo di esposizione contrassegno	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € .1032	€ 100,00	

Art. 23 - Disciplina dell'attività di whale-watching				
comma 1 - Whale-watching in zona A ad esclusione dei monitoraggi scientifici	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 - Whale-watching in zona B e C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – Mancato rispetto della fascia di osservazione Whale-watching	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – Mancata osservanza del codice di condotta Whale-watching	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 6 – Inadempienza degli obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 24 - Disciplina dell'attività di pesca professionale*				
comma 1 – Attrezzi non consentiti	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 2 – Prelievo di specie non pescabili	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 – Pesca al riccio di mare con modalità differenti rispetto a quanto consentito	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato

AREA MARINA PROTETTA "*PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE*"

comma 3 -Obbligo di comunicazione per la pesca al riccio di mare	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione
comma 4 – Pratica della pesca professionale in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per due anni con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 5 – Pratica della pesca professionale in zona B e C senza autorizzazione	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 6 – distanza difforme in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 6 lett. a – attrezzi e quantitativi difformi (reti) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 lett. c – attrezzi e quantitativi difformi (palangaro) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 6 lett. d – attrezzi e quantitativi difformi (nasse) e contrassegno in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 – distanza difforme in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 100 a € 1.032	€ 200,00	
comma 7 lett. a – attrezzi e quantitativi difformi (reti) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 lett. c – attrezzi e quantitativi difformi (palangaro) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 7 lett. d – attrezzi e quantitativi difformi (nasse) e contrassegno in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 8 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 9 - attività di pesca all'interno di C.D.M. e rispetto distanze	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	

comma 11 – compilazione registri delle catture e riconsegna	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 100	€ 100,00	Divieto rilascio autorizzazione per anno successivo con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 25 - Disciplina dell'attività di pescaturismo*				
comma 1 – Pescaturismo in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 2 – Pescaturismo in zona B e C senza autorizzazione	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 3 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 6 – attività contemporanea di pescaturismo e pesca artigianale se non autorizzato alla pesca artigianale	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione per due anni con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 6 – attività contemporanea di pescaturismo e pesca artigianale se autorizzato alla pesca artigianale	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Sospensione autorizzazione per anno successivo con decorrenza dalla data di accertamento del reato
comma 7 – Scarico a mare di acque di sentina o da impianti provenienti dalle unità nautiche	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato
Art 26 - Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa*				
comma 1 – gare di pesca sportiva e ricreativa, pesca subacquea, detenzione e trasporto di attrezzi ad essa adibiti	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	La prima mancata comunicazione comporterà una formale ammonizione, mentre la seconda comporterà il ritiro dell'autorizzazione

AREA MARINA PROTETTA "*PENISOLA DEL SINIS – ISOLA DI MAL DI VENTRE*"

comma 3 – Prelievo di specie non pescabili	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso reato
comma 4 – Tecniche e attrezzi non consentiti	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 5 –pesca sportiva e ricreativa in zona A	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	Qualora il contravventore sia titolare di autorizzazione AMP si prevede la pena accessoria della revoca dell'autorizzazione. Qualora il contravventore non sia titolare di autorizzazione AMP si prevede il divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del reato. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso reato
comma 6 –pesca sportiva e ricreativa in zona B senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 6 –pesca sportiva e ricreativa in zona B fatta difformemente e da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 7 –pesca sportiva e ricreativa in zona C senza autorizzazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 300,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 7 –pesca sportiva e ricreativa in zona B fatta difformemente e da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.

comma 8 – gare di pesca sportiva da terra fatte difformemente	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
comma 9 – Obbligo di comunicazione	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 11 – Obblighi dell'autorizzato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 12 – Rispetto delle distanze	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 200 a € 1.032	€ 344,00	
comma 14 – Divieto vendita o cessione del pescato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione e divieto rilascio autorizzazione AMP per tre anni con decorrenza dalla data di accertamento del fatto. Confisca pescato, strumenti, attrezzi e apparecchi con i quali è stato commesso il fatto.
comma 16 – Cessione autorizzazione a terzi	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Revoca dell'autorizzazione.
Art. 27 Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica				
comma 1 – l'attività didattica e di divulgazione naturalistica in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – l'attività didattica e di divulgazione naturalistica in zona B e C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 5 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art 28 - Disciplina delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi				
comma 1 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 1 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C con mezzi a motore	Contravvenzione penale ai sensi dell'art. 30 della legge n°394 del 6/12/1991	da € 250 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C effettuata da soggetti non autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 400 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 – attività ed eventi sportivi e ludico-ricreativi in zona C effettuata difformemente da soggetti autorizzati	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 4 – Uso improprio di impianti di diffusione della voce e/o di segnali acustici e/o sonori	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 6 – Obblighi dell'autorizzato	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
Art. 29 Disciplina delle attività di Seawatching				
comma 1 – seawatching in zona A	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 2 - attività di seawatching per non autorizzati in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	Divieto rilascio autorizzazione AMP per un anno con decorrenza dalla data di accertamento del fatto.

comma 2 - attività di seawatching per autorizzati fatta difformemente in zona B	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	Revoca dell'autorizzazione
comma 3 - attività di seawatching per non autorizzati in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 3 - attività di seawatching per autorizzati fatta difformemente in zona C	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 4 – ormeggio in altri gavitelli e per tempi superiori al consentito	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 300 a € 1.032	€ 344,00	
comma 5 – Unità nautiche superiori a 2	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 150 a € 1.032	€ 300,00	
comma 9, 11 e 12 – Obblighi dell'operatore	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	
comma 13 – consegna registro	Art. 39 REO Art. 30 c.2 legge n°394 del 6/12/1991	da € 50 a € 1.032	€ 100,00	La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione fino alla avvenuta consegna.